

Codice A1610B

D.D. 3 giugno 2020, n. 242

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. CAVAGLIETTO (NO) - Intervento: Lavori di riprofilatura alveo e ripristini difese spondali lungo il Torrente Agogna, in localita' C.na Monferrona, foglio 4, mappale Torrente Agogna e Mappali 261 e 332 . Autorizzazione paesaggistica.



ATTO N. DD-A16 242

DEL 03/06/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. CAVAGLIETTO (NO) - Intervento: Lavori di riprofilatura alveo e ripristini difese spondali lungo il Torrente Agogna, in localita' C.na Monferrona, foglio 4, mappale Torrente Agogna e Mappali 261 e 332 . Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal Comune di Cavaglietto (NO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 ("Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il

paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto (allegato 2);

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi,

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/111/2020A/A1600A

Rif. n. 19386/A1610B del 20/02/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: CAVAGLIETTO (NO)
Intervento: Lavori di riprofilatura alveo e ripristini difese spondali lungo il
Torrente Agogna, in localita' C.na Monferrona, foglio 4, mappale Torrente
Agogna e Mappali 261 - 332
Istanza: Comune di CAVAGLIETTO (NO) - Ufficio Tecnico

Esaminata l'istanza, qui pervenuta a mezzo PEC dal Comune di
CAVAGLIETTO (NO) in data 20/02/2020, con nota prot. 455 del 20/02/2020, per il
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata
allegata all'istanza,

considerato che le opere in progetto - riguardanti la sponda idrografica destra
del Torrente Agogna per un tratto di lunghezza pari a circa 200 m - prevedono in
sintesi interventi di riprofilatura dell'alveo, nonchè il ripristino dell'arginatura esistente
compromessa dall'erosione fluviale e la realizzazione di una difesa spondale in massi
non cementati, secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica; la documentazione
allegata evidenzia la previsione del taglio e decespugliamento della vegetazione
infestante, laddove presente, *"indicativamente entro l'alveo e lungo le sponde del
torrente"*,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3,
l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare
l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di CAVAGLIETTO (NO) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) - *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"* (Torrente Agogna" e g) - *"i territori coperti da foreste e da boschi (...)"* del D.Lgs 42/2004,

considerato il contesto paesaggistico in cui l'intervento si inserisce, caratterizzato dalla piana solcata dal Torrente Agogna, con andamento meandriforme marcato dalla presenza della tipica vegetazione igrofila fluviale,

considerato che le opere non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località se realizzate a fronte delle necessarie ed opportune mitigazioni, atte a consentirne il migliore inserimento paesaggistico evitando l'artificializzazione della sponda,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. prescrivendo :

- il rinverdimento della nuova difesa spondale in massi almeno mediante inerbimento;
- l'inerbimento dell'intero corpo arginale e non solo della porzione da stabilizzare sovrastante la nuova scogliera in massi, curando altresì l'attecchimento delle specie erbacee ed arbustive di cui è previsto l'impiego;

- l'impianto di vegetazione autoctona ripariale, arborea e arbustiva, atta a ricostituire la naturalità del corso d'acqua, lungo tutto il tratto a tergo del rilevato interessato dai lavori, assicurandone altresì il corretto attecchimento;
- la immediata rimozione, al termine dei lavori, di tutte le attrezzature di cantiere nonché il ripristino naturalistico delle aree occupate dal cantiere stesso e dalla eventuale viabilità provvisoria di accesso.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file	Impronta del documento informatico
1	<i>Relazione Paesaggistica semplificata - All. D DPR 31/2017</i>	R.1.3 RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m	f1fb2840282872026d72e9c75b20597333277d1e29e8a08c8083c868a6124c3c
2	<i>Documentazione fotografica</i>	R.1.12 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA R01.pdf.p7m	78e6f9952bd9a7f7a768d29efc7d04f6615ffa7c8d236384443c9c65a02eb60b
3	<i>Elaborato grafico - planimetria stato di fatto</i>	PLANIMETRIA STATO DI FATTO.pdf.p7m	34431d96791e223e62c725465c434abb5e91dc7cebd3c2f832f797415f3ae94c
4	<i>Elaborato grafico - planimetria di progetto e particolari costruttivi</i>	PLANIMETRIA PROGETTO PARTICOLARI.pdf.p7m	41430f457594d71f5c5d09e4606d174189ef2023ed84133980b4f3b5233ed899
5	<i>Elaborato grafico - sezioni stato di fatto</i>	SEZIONI STATO DI FATTO.pdf.p7m	d1cb7bb76fbdc43dfd8808343ca1874a2cc9420a2e9eb97cc7a6fd96f689cdcd
6	<i>Elaborato grafico - sezioni - sovrapposizioni stato di fatto/stato di progetto</i>	SEZIONI CONFRONTO.pdf.p7m	7cb820c992be6cdef0a3ca9f0ee9e6e046afd078e260fe4473b480086a6b7cba
7	<i>Elaborato grafico - sezioni - stato di progetto</i>	SEZIONI DI PROGETTO.pdf.p7m	4dc31a713f725767fb8f5aa75d6754d46dc08dc67e977fd4fb5aff81800b5c3

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



*Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

Novara,

Spett.le Regione Piemonte

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Prot. n. (vd. mail di trasmissione)

Class.

OGGETTO:

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/Tutela archeologica

DESCRIZIONE: **CAVAGLIETTO - (NO)**

Lavori di riprofilatura alveo e ripristini difese spondali lungo il Torrente Agogna, in località C.na Monferrona

Foglio 4, mappale Torrente Agogna e mappali 261 - 332

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 06/03/2020 – vs. prot. n. 25687 del 06/03/2020
protocollo entrata richiesta n. 2892 del 09/03/2020

RICHIEDENTE: Comune di Cavaglietto - Pubblico

PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017)

PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO: Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

TUTELA PAESAGGISTICA:

Visto l'art. 103 del D.L. 17.03.2020 n.18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed inoltre l'art. 37 del D. L. 8.04.2020 n. 23, riguardanti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte, facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

TUTELA ARCHEOLOGICA:

Si rappresenta che, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio.

È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del provvedimento autorizzativo.

per IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Antonella Ranaldi

Il Responsabile dell'Istruttoria

arch. B. Cerrocchi/dott.ssa L.I. Mordegli



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo